

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI SERVIZI BRIANZACQUE SRL ALLEGATE ALLA RICHIESTA D'OFFERTA

Premessa

Le presenti condizioni generali di fornitura servizi ("Condizioni Generali") fanno parte integrante di ogni richiesta d'offerta inviata ai fornitori da BrianzAcque srl. Salvo quanto diversamente pattuito fra le parti, le Condizioni Generali si intendono accettate senza riserva alcuna dal Fornitore. Si reputa perciò come non scritta qualsiasi clausola apposta dal Fornitore nelle sue fatture, note o corrispondenza che contenga disposizioni contrarie o comunque ulteriori rispetto alle presenti Condizioni Generali.

1. Oggetto del servizio

Oggetto delle presenti condizioni generali è la prestazione del Fornitore a BrianzAcque srl, a fronte del corrispettivo, di un servizio che dovrà essere reso seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Corrispondenza

Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero d'ordine e sarà indirizzata come segue **BrianzAcque srl**, viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB), all'Area o Settore di riferimento. E' fatto salvo quanto al successivo art. 14 in merito alla fatturazione.

3. Documentazione

Il servizio fornito, dovrà essere corredato, ove necessario, di tutta la documentazione tecnica e certificazioni previste dalle norme di legge, relative ad installazione, esercizio, manutenzione, collaudi e prove nonché dovrà essere completo della lista dei componenti e delle parti di ricambio, delle dichiarazioni e delle marcature di conformità e dei certificati di collaudo del costruttore e comunque compreso quanto altro eventualmente richiesto da BrianzAcque srl nelle annotazioni o negli allegati alla richiesta d'offerta/capitolato speciale (ove previsto). La documentazione dovrà essere consegnata in duplice copia in lingua italiana.

4. Modalità di esecuzione del servizio

Il Fornitore nell'esecuzione dei servizi affidateli avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere a BrianzAcque srl.

Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi a personale eventualmente impiegato o per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.

I servizi forniti dovranno osservare la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi e nelle forme di cui alla richiesta d'offerta/ capitolato speciale (ove previsto).

5. Obblighi del fornitore

Il fornitore si impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni affidate secondo quanto indicato nella richiesta d'offerta/ capitolato speciale (ove previsto).

Il fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli eventuali soggetti indicati nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, soggetti con poteri di rappresentanza) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione alla gara previste nel medesimo art. 80, e che possiede, i requisiti tecnico professionali così come richiesto dall'art 26 del D. Lgs. 81/08 e ssm ii;

Il fornitore si impegna, inoltre, a manlevare BrianzAcque srl da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione affidata ed in particolare a tenere indenne da qualsiasi pretesa, richiesta costo o spesa, conseguenti o comunque, connessi all'esecuzione della prestazione, nonché a sollevare BrianzAcque srl, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse, comunque, promossa nei confronti di BrianzAcque srl stessa.

Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi e di garantire il rispetto delle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, delle norme sul lavoro minorile e in materia di immigrazione e condizione dei cittadini stranieri.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio affidato.

Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.

6. Termini di consegna

I termini di consegna riportati nella richiesta d'offerta/capitolato speciale (ove presente) o altrimenti concordati per iscritto dalle parti sono essenziali per BrianzAcque srl, ai sensi dell'Articolo 1457 del Codice Civile. In caso di mancata osservanza di tali termini da parte del Fornitore (anche per una sola parte dell'ordine), per cause diverse dal caso fortuito o di forza maggiore, BrianzAcque srl si riserva il diritto, da esercitarsi con lettera raccomandata a.r., di:

- mantenere fermo l'ordine, applicando al Fornitore una penale del 1,5% sull'importo netto dell'ordine con importo minimo di € 50,00 a settimana di ritardo;
- risolvere di diritto l'ordine ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1457 del Codice Civile. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a restituire i corrispettivi eventualmente già percepiti; salvo, in entrambi i casi, il diritto di BrianzAcque srl all'integrale risarcimento dei danni.

BrianzAcque srl potrà inoltre reperire altrove il servizio oggetto della fornitura a spese del Fornitore, salvo, anche in tale ipotesi, l'integrale risarcimento dei danni patiti. Qualora il Fornitore non sia in condizione di rispettare i termini di esecuzione per un caso fortuito o di forza maggiore, egli dovrà informare BrianzAcque srl di tale situazione con lettera raccomandata a.r. entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento. In tale ipotesi, BrianzAcque srl avrà la facoltà di:

- concedere una proroga del termine di consegna;
- considerare l'ordine risolto.

7. Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.: a) apertura di una procedura concorsuale a carico del fornitore; b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del fornitore; c) ritardo o sospensione nell'esecuzione del servizio superiore a 15 gg anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, salvo quanto previsto dall'art. 6; d) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali come previsto



dall'art. 6 e) non conformità del servizio reso rispetto a quello ordinato; g) mancato rispetto delle norme di sicurezza così come indicato all'art 5. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di BrianzAcque srl, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni. In caso di risoluzione dell'affidamento, il Fornitore deve restituire a BrianzAcque srl tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento che BrianzAcque srl possa aver consegnato al Fornitore.

8. Marchi e proprietà intellettuale

Le parti accordano che il Fornitore, nell'espletamento del suo incarico, potrà utilizzare i marchi, i loghi ed altri segni distintivi di BrianzAcque srl, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e sempre attuando con lealtà e buona fede. Il Fornitore, ove ne venga a conoscenza, si impegna ad informare BrianzAcque srl di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima o di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.

9. Divieto di cessione del credito e del contratto

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni non può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. né può essere compensato con eventuali crediti di BrianzAcque srl derivanti da contratti di somministrazione di servizi. È fatto divieto assoluto al fornitore di cedere il presente contratto.

10. Invariabilità dei prezzi

I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione dell'ordine.

11. Trattamento dei dati e tutela della riservatezza

I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - (normativa sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata sul sito aziendale al link <http://www.brianzacque.it/home.asp> o scrivendo a privacy@brianzacque.it.

Con la sottoscrizione del presente documento il fornitore dichiara di uniformarsi alle disposizioni del "GDPR" e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti delle Autorità di Controllo competenti.

Il fornitore dichiara inoltre di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a tutela dei dati personali trattati per vostro conto (artt. 32 e 33, 34 del GDPR) e per i quali si avvale di persone autorizzate al trattamento dei dati con specifiche istruzioni scritte.

Il Fornitore non potrà effettuare alcuna comunicazione dei dati stessi a terzi se non previa autorizzazione o se non autorizzato precedentemente contrattualmente. Il fornitore si impegna a sottoscrivere eventuale nomina a responsabile Trattamento Dati e a prestare garanzie anche per eventuali subfornitori i cui nominativi dovranno essere comunicati a BrianzAcque.

Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni acquisite nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente ordine, salvo l'applicazione della normativa in materia di accesso agli atti. In caso di violazione, BrianzAcque srl si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile

12. Obbligo di rispettare il Codice Generale di Etica ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

In esecuzione delle obbligazioni connesse al rapporto con BrianzAcque srl, il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Codice Generale di Etica in vigore presso BrianzAcque srl ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo introdotto da BrianzAcque srl ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("il Modello") che sono consultabili dal Fornitore sul sito <http://www.brianzacque.it/societa-trasparente.html> e di cui Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

Qualora il Fornitore, o i suoi dipendenti e/o collaboratori, violino le norme previste dal Codice Generale di Etica o dal Modello, BrianzAcque srl si riserva il diritto di cessare con effetto immediato il rapporto con il Fornitore ai sensi degli Articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, con ogni più ampia riserva di agire nei confronti del Fornitore stesso al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni.

13. Qualità, ambiente, energia e sicurezza

Coerentemente con la politica integrata aziendale di BrianzAcque srl, ogni tipo di approvvigionamento dovrà consentire di migliorare l'impatto ambientale, energetico e di sicurezza e di garantire la qualità del servizio erogato da BrianzAcque. Ogni fornitore deve tenere in debito conto che BrianzAcque srl è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001, 14001, 50001, 45001, pertanto tutti gli approvvigionamenti e prestazioni, di qualsiasi natura esse siano, dovranno essere logicamente conseguenti.

Tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità e ambiente, energia e sicurezza dovranno quindi essere trattati con particolare attenzione, si citano a titolo di esempio non esaustivo gli aspetti di risparmio energetico, emissione di rumore, emissioni in atmosfera..., marcature di prodotto specifiche, titoli, abilitazioni e certificazioni richieste per le prestazioni da erogare, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant'altro riconducibile alle tematiche della qualità, dell'ambiente, dell'energia e sicurezza. In esecuzione delle obbligazioni connesse al rapporto con BrianzAcque, il Fornitore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori i principi contenuti nel documento "Politica Integrata" disponibile sul sito <http://www.brianzacque.it/azienda-certificazioni.html> di cui Fornitore dichiara di aver preso visione con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

14. Fatturazione e pagamenti

Fatturazione:

Per le prestazioni di servizi (ivi comprese le somministrazioni di beni e le altre operazioni assimilate, ai fini IVA a prestazioni di servizi), il processo di fatturazione delle prestazioni risponde alla logica del controllo preventivo: ogni fatturazione è preceduta da una specifica autorizzazione a fatturare emessa da BrianzAcque srl.

Alla data di ultimazione della prestazione/fornitura come definita dal capitolato speciale (se presente) o dalla richiesta d'offerta/lettera d'ordine (in mancanza del c.s.), il Fornitore provvederà ad inviare, all'indirizzo e-mail indicato sul BDO (nel caso di ordini che non si sostanziano dal punto di vista contrattuale in un'unica prestazione/esecuzione) e/o sull'ordine (negli altri casi) del Referente Tecnico di BrianzAcque srl, una "lista delle prestazioni" recante: dettaglio e data e luogo delle prestazioni effettuate/forniture rese. Il dettaglio dovrà consentire, tra l'altro, al Referente Tecnico di analizzare in termini di quantità e prezzi unitari, come si compone la quota del corrispettivo maturato che la società appaltatrice intende fatturare. Il Tecnico Referente di BrianzAcque srl dovrà approvare, dandone riscontro mediante mail all'indirizzo di posta elettronica mittente, le liste considerate accettabili, al fine di consentire a Fornitore l'abbinamento alla fattura in emissione. Nella suddetta mail di riscontro sarà riportato il c.d. numero di "ricezione" assegnato all'accettazione della prestazione, rilasciato dal sistema ORACLE di BrianzAcque srl. Il Tecnico Referente di BrianzAcque srl avrà a disposizione, per l'attività di cui al comma che precede, al massimo 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della mail con la "lista delle prestazioni", da parte del Fornitore. Nel caso che il Tecnico Referente di BrianzAcque srl ritenesse, in tutto od in parte, errata e/o inesatta la lista delle prestazioni, egli invierà al Fornitore, entro lo stesso termine, osservazioni scritte che forniscano precisi elementi di supporto al diniego e che proponghino il valore di fatturazione



corrispondente alle prestazioni da BrianzAcque srl ritenute correttamente erogate. In caso di osservazioni, svolte entro i 15 giorni n.c., il termine riprenderà dalla correzione ad opera del Fornitore della lista. Ad avvenuta approvazione il Fornitore emetterà relativa fattura. Il Fornitore dovrà allegare copia, in formato *pdf, dell'e-mail inviata dal Tecnico Referente di BrianzAcque srl con il c.d. numero di ricezione assegnata.

Per le mere cessioni di beni la fatturazione procederà come previsto dalla legge.

In tutti i casi: tutte le fatture vanno spedite (in formato *pdf) per via elettronica mediante PEC all'indirizzo finanziario.brianzacque@legalmail.it. La fattura dovrà necessariamente riportare il numero e la data dell'ordine standard (per le prestazioni/cessioni che si esauriscono con unico ordine d'esecuzione), il numero e la data dell'ordine "aperto" e dei relativi Buoni d'ordine (BDO), il numero della ricezione ORACLE (comunicato come sopra descritto, nel caso delle prestazioni ORACLE), il codice CIG ed il riferimento alla commessa, dove citata, per ciascuna prestazione/cessione fatturata. Non saranno accettate fatture riguardanti ordini riferiti a differenti codici CIG. Nel caso di contemporaneità di corrispettivi per prestazioni soggette, ai fini IVA, a reverse charge e non, il Fornitore emetterà fatture distinte avendo cura di riportare in fattura, oltre ai singoli corrispettivi, anche i rispettivi codici ATECO che descrivono le prestazioni soggette a reverse charge. Per appalti aggiudicati ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), sia di tipo verticale che orizzontale, che non siano autonomi soggetti IVA, in caso di fatturazione da parte delle associate (mandanti), le fatture dovranno indicare che il pagamento avverrà sul conto della mandataria (capogruppo). Le fatture saranno inviate a BrianzAcque srl dalla mandataria. Nei casi di subappalti autorizzati, per i quali BrianzAcque srl avesse optato, ai sensi dell'art. 13 Legge 180/11, per il pagamento diretto al Subappaltatore delle prestazioni da esso eseguite, l'appaltatore dovrà emettere apposita fattura, separata da quella relativa alle prestazioni svolte direttamente, nella descrizione della quale indicherà la seguente dicitura: "Quota prestazioni eseguite dal Subappaltatore – Pagamento Diretto al Subappaltatore, precisando relativa denominazione sociale, da liquidarsi sul relativo conto dedicato ai sensi dell'art. 13 Legge 180/11". L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di indicare in fattura se la prestazione eseguita dal Subappaltatore è soggetta a reverse charge e, nel caso, deve riportare i codici ATECO relativi alla prestazione eseguita da quest'ultimo. Nel caso, infine, che la Stazione appaltante non avesse optato per il pagamento diretto al Subappaltatore della prestazione eseguita, rimane l'obbligo in capo alla società appaltatrice della fatturazione separata con indicazione della dicitura "Quota prestazioni eseguite dal Subappaltatore precisando relativa denominazione sociale. L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo, in tal caso, di indicare in fattura il numero e la data della fattura emessa nei suoi confronti dal Subappaltatore ed entro 20 gg. dalla data di pagamento all'Appaltatore da parte di BrianzAcque srl, l'Appaltatore deve trasmettere al Tecnico Referente della alla Stazione appaltante fatture quietanzate, ex art.118 c 3 D.Lgs 163/2006 il quale è incaricato dei controlli di legge.

Pagamenti:

I pagamenti avverranno a 60 giorni fine mese data emissione fattura, previa ed in subordine alle verifiche previste dalla normativa vigente (regolarità contributiva, Equitalia, ect) - con totale sollievo di responsabilità per BrianzAcque srl per eventuali disguidi, errori e/o ritardi nelle risposte degli Enti coinvolti nelle verifiche di legge - e saranno effettuati mediante bonifico su "conto corrente bancario dedicato" ai movimenti finanziari relativi al presente ordine, intestato al "Fornitore" e dal medesimo indicato nel Modulo 02/5 allegato al presente ordine, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm. E' data facoltà al Fornitore, in costanza di rapporto, di comunicare, a mezzo raccomandata a.r./pec, altro conto corrente bancario, alla Direzione Centrale Legale, Appalti e Contratti di BrianzAcque srl avente le suddette caratteristiche, in sostituzione o ad integrazione di quello/i precedentemente indicati. A fronte di eventuali comunicazioni di questo tipo BrianzAcque srl si limiterà a prendere atto. Sino alla presa d'atto di BrianzAcque srl dovranno essere validamente considerati i pagamenti eseguiti sui conti indicati nel predetto Modulo, esclusa ogni responsabilità di BrianzAcque srl per i rischi i connessi a dette indicazioni e comunicazioni. In caso di ricevimento della fattura oltre 15 giorni naturali e consecutivi dopo la data di emissione, BrianzAcque srl ha facoltà di contare 60 gg. fine mese a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. In caso di ritardo pagamento saranno riconosciuti al Fornitore, a richiesta scritta dello stesso pervenuta con raccomandata con a.r./pec entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento, gli interessi calcolati al saggio legale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza non onorata, fatti salvi i casi in cui fosse accertata una responsabilità del Fornitore nel ritardo di pagamento.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Il fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione a BrianzAcque S.r.l. ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia di inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16. Finanziamenti BEI

Nel caso che il presente ordine recasse indicazione trattarsi di prestazione relativa ad intervento che rientra nel Progetto di cui al finanziamento Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con sede in Lussemburgo - 100 Boulevard Konrad Adenauer - ottenuto da BrianzAcque srl, che prevede altresì i "diritti di verifica dell'integrità", il Fornitore si obbliga all'osservanza delle seguenti previsioni:

- informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad illeciti Penali connessi al Progetto; di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto;
- riconoscere il diritto della Banca, relativamente ad un presunto illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concementi il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

17. Foro competente

Per qualsivoglia controversia sull'applicazione e/o interpretazione delle presenti Condizioni Generali, sarà competente Foro di Monza.

Data

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA
Timbro e firma

Il Fornitore dichiara espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1341 del Codice Civile, le seguenti disposizioni: Articolo 5 Obblighi del fornitore - Articolo 6 Termini di consegna - Articolo 7 Clausola risolutiva espressa - Articolo 9 Divieto di cessione del credito e del contratto - 11 Trattamento dei dati e tutela della riservatezza - Articolo 12 Obbligo di rispettare il Codice Generale di Etica ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 23/2001 - Articolo 14 Fatturazione e pagamenti - Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari - Articolo 16 Finanziamenti BEI - Articolo 17 Foro competente.



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it



Mod14LG02CondizioniGeneraliServiziRev07

Data

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA
Timbro e firma



BrianzAcque S.r.l.
Viale E. Fermi 105
20900 Monza (MB)
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1
fax 039 214.00.74
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it